



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7064

Seduta del 03/10/2022

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bruno Galli

Oggetto

"PIANO LOMBARDIA" BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ (D.D.S. N. 10998 DEL 6 AGOSTO 2021) - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI AI PROGETTI AMMISSIBILI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Ennio Castiglioni

Le Dirigenti Stefania Tamborini

Simona Martino

L'atto si compone di 10 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTE:

- la l.r. 7/10/2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

### RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare la Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”;
- la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della “Programmazione triennale per la cultura 2020 – 2022” ai sensi dell’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo);
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 “Approvazione del Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2021”;
- la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020, XI/4381 del 3 marzo 2021, e XI/6047 del 1° marzo 2022, contenenti nuove determinazioni e l’aggiornamento del Programma stesso e che, nell’ambito del Piano Ripresa Economica, hanno stanziato risorse per “Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali”;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **RICHIAMATI ALTRESI':**

- la d.g.r. XI/4972 del 29 giugno 2021, che ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, a fronte della spesa complessiva di € 10.037.500 con copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023;
- il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità";
- il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati ammissibili e il finanziamento di 15 progetti ad esaurimento dei € 10.037.500,00 stanziati;
- la l.r. n. 17 del 08 agosto 2022 "Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali", che ha disposto un ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in ambito culturale da parte di soggetti pubblici;

**RITENUTO** pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al citato d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, sopra citato;

**VISTA** la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 "Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017";

**VISTA** la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020" e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

**VISTO** il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che, nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:

- al punto 2.6 Considerato 34 e 35 – *“Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto, è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato”*;
- al punto 6.3 Considerato 197 – *“le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”*;

**CONSIDERATO** che:

- in alcuni casi di rilevanza locale (in quanto i soggetti che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica) le relative misure non rilevano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014, come da sezione



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- 6.3. ai punti 190 e seguenti della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551, prorogata dalla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992, non costituiscono aiuti di Stato (in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107.1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri) alcune tipologie di interventi quali ad esempio il restauro e il risanamento conservativo, la messa in sicurezza del patrimonio culturale (accessibile gratuitamente o attraverso un contributo in denaro che copra solo una frazione dei costi), la conservazione del patrimonio presso biblioteche e archivi;

**RITENUTO** pertanto, di applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

**VALUTATO** che:

- tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;

**DATO ATTO** che:

- i soggetti ammessi a contributo hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informa circa eventuali altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo;
- attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi ai soggetti che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

**RITENUTO**, inoltre, di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento, a favore di soggetti che per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

**VALUTATO**, pertanto, che tali finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime "de minimis", in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**RITENUTO** che lo scorrimento della graduatoria a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

**DATO ATTO** che i soggetti ammessi allo scorrimento della graduatoria dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

**RITENUTO** che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

**PRESO ATTO** che il Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

### VISTI:

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

#### **VISTI:**

- la d.g.r. XI/4972 del 29 giugno 2021, che ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, a fronte della spesa complessiva di € 10.037.500 con copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023;
- il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”;
- il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati ammissibili e il finanziamento di 15 progetti ad esaurimento dei € 10.037.500,00 stanziati;
- la l.r. n. 17 del 08 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali”, che ha disposto un ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in ambito culturale da parte di soggetti pubblici;

**VALUTATO** di destinare € 9.700.000 al “Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”, per lo scorrimento della graduatoria di cui al citato d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022;

**PRESO ATTO** che la suddetta spesa di € 9.700.000 trova copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023 e sarà così ripartita:

- € 2.750.000 bilancio 2022;
- € 6.950.000 bilancio 2023;

**RITENUTO**, pertanto:

- di autorizzare lo scorrimento della graduatoria approvata dal d.d.s. n. 7421/2022 dei restanti 135 interventi ammessi e non finanziati;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- di dover conseguentemente adeguare la tempistica stabilita dal bando di cui al decreto n. 10998/2021 per la realizzazione, da parte degli Enti locali interessati, degli interventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità, nonché per la rendicontazione delle spese sostenute, ai fini dell'acquisizione del finanziamento regionale;

**VAGLIATA E ASSUNTA** come propria la proposta della competente Direzione Generale "Autonomia e Cultura" di individuare il termine di 9 mesi per la realizzazione degli interventi ammessi, a partire dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello scorrimento della graduatoria, e il termine di 2 mesi per l'invio della rendicontazione finale dalla data di fine lavori;

**RITENUTO** di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'aggiornamento dei termini per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese e l'adozione degli atti contabili conseguenti, necessari all'impegno e alla liquidazione dei contributi per i progetti finanziati in base alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria (Allegato 2 al d.d.s. n. 7421/2022), previa accettazione del contributo da parte dei beneficiari;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e approvati:

1. di autorizzare lo scorrimento della graduatoria approvata dal d.d.s. n. 7421/2022, per i restanti 135 interventi ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse del bando "*Approvazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità*";



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2. di autorizzare, per lo scorrimento della graduatoria, la spesa di € 9.700.000, che trova copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023 e che sarà così ripartita:
  - € 2.750.000 bilancio 2022;
  - € 6.950.000 bilancio 2023.
  
3. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile;
  
4. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto:
  - del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53;
  - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;
  - della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020" comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905) - SA.60324;
  
5. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'aggiornamento dei termini per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese e l'adozione degli atti contabili conseguenti, necessari all'impegno e alla liquidazione dei contributi per i progetti finanziati in base alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria (Allegato 2 al d.d.s. n. 7421/2022), previa accettazione del contributo da parte dei beneficiari;
  
6. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**D.g.r. 3 ottobre 2022 - n. XI/7064**  
**«Piano Lombardia» Bando per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità (d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021) - Incremento della dotazione finanziaria e scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di ulteriori contributi ai progetti ammissibili**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

## Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali»;
- la d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 – 2022» ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo);
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Approvazione del Programma Operativo Annuale della Cultura – anno 2021»;
- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e le successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020, XI/4381 del 3 marzo 2021, e XI/6047 del 1° marzo 2022, contenenti nuove determinazioni e l'aggiornamento del Programma stesso e che, nell'ambito del Piano Ripresa Economica, hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali»;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

## Richiamati altresì:

- la d.g.r. XI/4972 del 29 giugno 2021, che ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, a fronte della spesa complessiva di € 10.037.500 con copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI – FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023;
- il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Approvazione del Piano Lombardia 2021 – 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»;
- il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati ammissibili e il finanziamento di 15 progetti ad esaurimento dei € 10.037.500,00 stanziati;
- la l.r. n. 17 del 08 agosto 2022 «Assessment al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali», che ha disposto un ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in ambito culturale da parte di soggetti pubblici;

Ritenuto pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al citato d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, sopra citato;

Vista la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014

nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

Visto il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che, nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:

- al punto 2.6 Considerato 34 e 35 - «Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto, è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato»;
- al punto 6.3 Considerato 197 - «Le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati membri»;

## Considerato che:

- in alcuni casi di rilevanza locale (in quanto i soggetti che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica) le relative misure non rilevano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014, come da sezione 6.3, ai punti 190 e seguenti della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551, prorogata dalla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992, non costituiscono aiuti di Stato (in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107.1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri) alcune tipologie di interventi quali ad esempio il restauro e il risanamento conservativo, la messa in sicurezza del patrimonio culturale (accessibile gratuitamente o attraverso un contributo in denaro che copra solo una frazione dei costi), la conservazione del patrimonio presso biblioteche e archivi;

Ritenuto pertanto, di applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Valutato che:

## Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 07 ottobre 2022

- tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;

Dato atto che:

- i soggetti ammessi a contributo hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informa circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo;
- attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi ai soggetti che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Ritenuto, inoltre, di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento, a favore di soggetti che per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Valutato, pertanto, che tali finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime «de minimis», in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che lo scorrimento della graduatoria a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che i soggetti ammessi allo scorrimento della graduatoria dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

Ritenuto che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Preso atto che il Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti:

- la d.g.r. XI/4972 del 29 giugno 2021, che ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, a fronte della spesa complessiva di € 10.037.500 con copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023;
- il d.d.s. n. 10998 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto «Approvazione del Piano Lombardia 2021 - 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»;
- il d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022, che in esito al suddetto bando ha approvato la graduatoria dei 150 progetti risultati ammissibili e il finanziamento di 15 progetti ad esaurimento dei € 10.037.500,00 stanziati;
- la l.r. n. 17 dell'8 agosto 2022 «Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali», che ha di-

sposto un ulteriore stanziamento di risorse da dedicare a interventi in ambito culturale da parte di soggetti pubblici;

Valutato di destinare € 9.700.000 al «Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità», per lo scorrimento della graduatoria di cui al citato d.d.s. n. 7421 del 26 maggio 2022;

Preso atto che la suddetta spesa di € 9.700.000 trova copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023 e sarà così ripartita:

- € 2.750.000 bilancio 2022;
- € 6.950.000 bilancio 2023;

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare lo scorrimento della graduatoria approvata dal d.d.s. n. 7421/2022 dei restanti 135 interventi ammessi e non finanziati;
- di dover conseguentemente adeguare la tempistica stabilita dal bando di cui al decreto n. 10998/2021 per la realizzazione, da parte degli Enti locali interessati, degli interventi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità, nonché per la rendicontazione delle spese sostenute, ai fini dell'acquisizione del finanziamento regionale;

Vagliata e assunta come propria la proposta della competente Direzione Generale «Autonomia e Cultura» di individuare il termine di 9 mesi per la realizzazione degli interventi ammessi, a partire dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello scorrimento della graduatoria, e il termine di 2 mesi per l'inizio della rendicontazione finale dalla data di fine lavori;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'aggiornamento dei termini per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese e l'adozione degli atti contabili conseguenti, necessari all'impegno e alla liquidazione dei contributi per i progetti finanziati in base alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria (Allegato 2 al d.d.s. n. 7421/2022), previa accettazione del contributo da parte dei beneficiari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti e approvati:

1. di autorizzare lo scorrimento della graduatoria approvata dal d.d.s. n. 7421/2022, per i restanti 135 interventi ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse del bando «Approvazione del Piano Lombardia 2021 - 2022. Bando per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»;

2. di autorizzare, per lo scorrimento della graduatoria, la spesa di € 9.700.000, che trova copertura sul capitolo 14444 - INVESTIMENTI IN CAMPO CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA del Bilancio 2022-2023 e che sarà così ripartita:

- € 2.750.000 bilancio 2022;
- € 6.950.000 bilancio 2023.

3. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile;

4. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo), esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;
- della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determinazione in or-

dine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905)» - SA.60324;

5. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'aggiornamento dei termini per la realizzazione dei lavori e per la rendicontazione delle spese e l'adozione degli atti contabili conseguenti, necessari all'impegno e alla liquidazione dei contributi per i progetti finanziati in base alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria (Allegato 2 al d.d.s. n. 7421/2022), previa accettazione del contributo da parte dei beneficiari;

6. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini